

La Commissione senza più vi propone l'ordine del giorno.
(La Camera approva.)

Petizione 603. Pietro Botta chiede qualche provvedimento per cui cessi il bisogno di ottenere dispense per impedimento di affinità in occasione di matrimonio.

La Commissione propone comunicarsi la petizione al ministro di grazia e giustizia.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per osservare alla Camera che, finchè sono in vigore le leggi attuali, finchè sussiste l'impedimento d'affinità, non si può far a meno di ricorrere all'autorità ecclesiastica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

MONTZEMOLO, relatore. Colle petizioni 565 e 625, presentate dai giudici Bagliolo, Bevilacqua e Lenti si chiede che, presa in considerazione la piccolezza degli stipendi dei giudici, la Camera provveda affinchè sia aumentato.

Visto il progetto di legge già presentato dal ministro di grazia e giustizia, vi propongo che sia depositata negli archivi della Camera, onde la Commissione incaricata della relazione di quel progetto possa prenderne cognizione all'epoca della discussione.

(La Camera approva.)

(Ripartizione delle decime in terraferma.)

PAROLA. Poichè il signor ministro di giustizia accennò or ora che esiste una Commissione, la quale sta esaminando la questione delle decime in Sardegna, io domanderei se non intenda il Governo di occuparsi eziandio delle decime tuttavia riscosse in terraferma, le quali, oltre ad essere in questi tempi abusive e come retaggio di antichi oneri, cui vennero quindi sostituite le contribuzioni dirette, appresentano eziandio un altro grave inconveniente, quello, cioè, di essere gravative e parziali ad alcune parti di territorio e di contribuenti, mentre tutti i beni ecclesiastici e quelli delle corporazioni religiose ne sono interamente o quasi affatto esclusi.

Fluisce dunque da ciò che tale un'irregolarità ed inopportunità di gravezza deve attirare l'attenzione del Governo, il quale, mentre si studia con lode di modificare nelle leggi esistenti gli abusi antichi incoerenti col regime costituzionale, non dovrebbe anche trascurare quelli delle decime.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di osservare alla Camera, in riguardo alle decime che si pagano in terraferma, che non si dà ascolto a domande di questo genere promosse davanti il potere giudiziario, salvo si conosca esistere un titolo legittimo in virtù del quale possano essere riscosse, e quando avvi titolo, e quando di questo titolo si fa constare innanzi il potere giudiziario, non si può certamente evitare che esso pronunzi la dovuta condanna.

Avvi però un rimedio, ed è quello dell'affrancamento, col quale cercarono appunto di venire assolti tutti coloro i quali hanno le loro terre gravate da questa prestazione.

Stando la cosa in questi termini non si può dal Governo, salvo giusta e conveniente indennità, togliere un diritto che sia legittimamente acquistato, e, mentre per mezzo dell'affrancamento havvi una via a liberarsi legalmente da queste gravanze, io non vedo adunque quale altro provvedimento possa prendersi a questo riguardo.

PAROLA. Nella provincia di Cuneo esistono le decime a vantaggio di alcuni vescovi, sono riscosse da una parte dei

particolari possidenti, mentre ne vanno esenti tutti i beni ecclesiastici e quelli che appartengono alle corporazioni religiose.

Io pregherei quindi il signor guardasigilli ad adoperarsi all'uopo di trovare il mezzo che le ripartizioni di queste decime siano fatte in modo più equo.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Rispondo all'onorevole deputato che il pagarsi le decime da certuni, o il non pagarsi da altri, ordinariamente dipende da ciò che quelli i quali non pagano sono possessori di fondi gravati di cotesto peso, e si deve presumere che sono stati acquistati da principio con questo peso. Vede quindi l'onorevole deputato che sarebbe impossibile e contrario ai principii generali di giustizia che questo peso, il quale è inerente a certi e determinati fondi, si convertisse in peso personale e si ripartisse tra tutti gli abitanti di un dato territorio, e fra tutti i possessori dei beni dei territori medesimi, e così anche a carico di quei possessori ai quali il fondo pervenne libero da ogni peso. Certo che, se si trattasse di un peso generale dei territori, vorrebbe essere egualmente ripartito, e non ristarebbe il ministro di grazia e giustizia di adoperarsi perchè questa equa distribuzione avesse luogo; ma, se la cosa è realmente, come io penso, nei termini che io ho avuto l'onore di accennare, si vede che manca il ministro di giustizia di mezzi legali per far sì che un peso, il quale gravita sopra fondi certi e determinati, si trasporti sopra tutti i possessori dei beni di un territorio ed i suoi abitanti.

BUNICO. Io convengo col signor guardasigilli che, quando si tratta di decime, le quali formino un peso che gravita sopra un dato fondo, necessariamente debbono pagarsi dal possessore dei fondi medesimi; ma in molte diocesi si percepiscono pure oggidì decime non giustificate da alcun titolo, e che più non si percepivano sotto l'impero francese, nè sono mantenute da altro fuorchè dall'usanza.

Io vorrei che quanto a queste appurasse il signor guardasigilli se veramente l'usanza possa ancora al giorno d'oggi nel reggimento costituzionale essere mantenuta, o se non sia il caso di proporre se non altro al Parlamento un progetto di legge onde far cessare un simile abuso.

Io credo che vi possono essere decime legittimamente percepite; ma opino pure che ve ne siano altre illegalmente pagate, perchè pagate solo dipendentemente da usanze che non sono d'avviso possano più venir mantenute.

Prego in conseguenza il signor guardasigilli a voler occuparsi di questa questione.

VIORA. Poichè la discussione si trova ancora aperta sulle decime che si riscuotono presso di noi in terraferma, credo esser mio debito di sottoporre al signor guardasigilli, anche per parte mia, un'osservazione, la quale si collega colle considerazioni fatte dal deputato Bunico.

Delle decime vengono corrisposte in somma egregia da diversi comuni che anticamente erano soggetti alla sovranità diretta della Santa Sede, quali sono le comunità di Montanaro, San Benigno, Lombardore e Feletto. Queste decime dovrebbero corrisponderci a quegli che venisse investito dell'abazia di San Benigno così detta di *Fruttuaria*.

La causa per cui queste decime furono costituite certamente consisteva in quella specie di compenso che ottenevano quelle popolazioni dall'abate che nel tempo della costituzione delle decime esercitava una giurisdizione quasi episcopale, essendo allora l'abazia *nullius dioecesis*.

Ma ora l'abazia di San Benigno si può veramente appellare una *sine cura*, inquantochè è un beneficio ecclesiastico a cui non so che vada annesso alcun considerevole ufficio de-